Il lungo iter di una vicenda ordinistica: dall'Ordine Provinciale, attraverso la CCEPS, fino alla Cassazione

Nell'ambito di una trasmissione televisiva, un Odontoiatra rilasciava una intervista nel corso della quale faceva riferimento alla struttura dove lo stesso svolgeva ruolo di Direttore Sanitario; durante l'intervista veniva inquadrato un cartellone contenente pubblicizzazione della medesima struttura di cui si stava appunto trattando.
A seguito di questa trasmissione, ed in virtù di alcuni contenuti espressi dal Collega, in una seduta della Commissione Odontoiatri dell'Ordine di appartenenza del medesimo, si deliberava di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Collega.
Seguiva quindi il procedimento, arrivando ad un giudizio disciplinare ove si attestava che il messaggio pubblicitario realizzato dall'incolpato incorreva in violazione di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, numero 46, attuativo della Direttiva 93/42 CEE. Nel giudizio disciplinare venivano valutate varie inadempienze e violazioni, e tra l'altro si rilevava che nell'intervista televisiva rilasciata dall'Odontoiatra, lo stesso aveva dichiarato che:

"Il Paziente è a un bivio: affidarsi al singolo Dentista, con tutti i limiti del caso, o ad una concezione imprenditoriale moderna dell'odontoiatria", così integrando un messaggio comparativo *"non consono alla dignità ed al decoro professionale..."*;

Paolo Coprivez
Presidente Oris Broker

Marco Scarpelli
Odontologo forense ANDI
Presidente Pro.O.F.

inoltre, il Collega precisava che presso il proprio Ambulatorio

"La prima visita è gratuita",

informativa valutata come costituire sleale ed illecito accaparramento di clientela.
Ancora, veniva valutato come l'Odontoiatra si presentasse come

"docente di Implantologia presso l'Università di ... Omissis ..."

senza però averne titoli.
A seguito quindi del rilievo di violazione di vari articoli del Codice Deontologico (1, 54, 56, 69) veniva erogata la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per un mese.

***

Il Collega faceva ricorso alla CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie) chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la riduzione della sanzione ad altra più leggera; di fronte alla citata Commissione di *"Appello"*, si costituiva in giudizio l'Ordine che produceva controdeduzioni chiedendo altresì il rigetto integrale del ricorso in appello; veniva svolta udienza,

sentite le Parti in causa e stilato relativo Verbale, seguiva discussione orale per giungere quindi al pronunciamento.
La CCEPS, esaminate punto per punto le contestazioni iniziali, oltre alle controdeduzioni promosse dall'Ordine a quelle del Ricorrente, giungeva alla conclusione che

"definitivamente pronunciando il suo ricorso in esame, lo respinge…", in particolare rilevando che il Medico Odontoiatra svolgeva una pubblicità avente ad oggetto un impianto e la relativa corona in porcellana, specificando il relativo prezzo, concretizzandosi una condotta vietata dal nostro Ordinamento, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 46/1997, inoltre rilevando come le dichiarazioni rilasciate durante l' intervista televisiva concretizzassero una condotta che vuole enfatizzare il ruolo delle Società aventi ad oggetto le prestazioni di natura odontoiatrica a scapito degli Studi dei singoli Dentisti.

***

A questo punto il Collega, ad effetto di una sentenza emessa in secondo grado dalla CCEPS nel 2018 e sulla base di un primo grado presso l'Ordine di appartenenza del Collega conclusosi con sentenza del 2014, ricorreva in Cassazione[1]; da notare come la Cassazione arrivi a sua volta a sentenza in data 29 dicembre 2020, ma con pubblicazione della sentenza stessa solo al novembre 2022; considerato il fatto che lo sviluppo della vicenda nasceva da fatti cronologicamente collocabili nell'anno 2013, si può in sostanza affermare che il tutto abbia comportato un anomalo ancorché eccessivo svolgimento temporale, nell'arco di quasi dieci anni.
Ciò tutto premesso, la sentenza di Cassazione si sofferma anche ed in particolare su un passaggio, sul quale a nostra volta ci soffermeremo:

"… Rilevato il fatto: in data 22 gennaio 2014 veniva accertato che il Dottor..., Odontoiatra, nel corso della trasmissione televisiva ..., aveva rilasciato una intervista durante la quale era stato fatto riferimento alla Struttura … di cui egli era Direttore Sanitario, risultando, altresì, constatato che tale Struttura (con sede in …), era stata pubblicizzata su apposito cartellone con la dicitura 'Clinica'…".

Veniva quindi descritta la attività successiva svoltasi, come già abbiamo riassunto dalla verifica disciplinare della Commissione Odontoiatri dell'Ordine di appartenenza del Collega, nonché la attività svolta successivamente dalla Commissione Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute con, nel primo caso, erogazione del provvedimento disciplinare di sospensione di mesi uno, e nel secondo caso la conferma di tale sospensione. Giungeva infine la Cassazione alla medesima conclusione dei gradi di giudizio precedenti, provvedendo al rigetto del ricorso.
Elemento certamente significativo all'esito della ricostruzione della vicenda, è relativo all'utilizzo del termine *"Clinica"*, laddove si afferma che
"La dicitura di 'Clinica' utilizzata dal Sanitario non corrispondeva alla autorizzazione rilasciata dalla relativa ASST, relativamente ad un Ambulatorio odontoiatrico";

questo aspetto, al di là dei limiti formali, veniva richiamato, come detto, riportando la dichiarazione dell'Odontoiatra sotto procedimento che

"Il Paziente è a un bivio: affidarsi al singolo Dentista con tutti i limiti del caso, o ad una concezione imprenditoriale moderna dell'odontoiatria", quindi di fatto vi è una comparazione tra una modalità di attività, secondo l'incolpato, corrispondente a *"concezione imprenditoriale moderna dell'odontoiatria"* e il riassunto di tale modalità nel termine *"Clinica"*; al di là di questo aspetto sostanziale, vi è poi la violazione di un aspetto formale, ovvero relativa ad una autorizzazione odontoiatrica rilasciata dalla ASL, che non si riferisce alla *"Clinica"*, ma piuttosto ad Ambulatorio o in ambiti regionali differenti, ad Ambulatorio o Studio, a seconda del tipo di autorizzazione richiesta e concessa.
Riteniamo quindi doveroso suggerire ai Colleghi di evitare l'utilizzo improprio e non consentito del termine *"Clinica"*, pena la possibilità di essere sottoposti a procedimento disciplinare il cui esito, come questo caso insegna, sarebbe verosimilmente negativo.
Ancora, invitiamo i Colleghi a valutare attentamente l'opportunità di fornire dichiarazioni "comparative" ed infine a ricordarci che la prestazione gratuita se non in ambiti assolutamente ristretti e specificamente normati, è vietata e viene valutata come modalità di "*accaparramento clientela*". ■

[1] Corte di Cassazione – seconda sezione civile – R.G.N. 11829/19 – cronologico 29703/20

Santa Apollonia: un simbolo per l'odontoiatria

La Santa che subì il martirio per la sua fede durante la persecuzione di Decio ad Alessandria d'Egitto, nel III secolo, è tradizionalmente riconosciuta come Patrona degli Odontoiatri e di coloro i quali soffrono a causa di patologie dentali. Questo, in ricordo del supplizio al quale fu sottoposta Apollonia ovvero l'estirpazione dei denti, per poi essere, successivamente, arsa sul rogo.
Una testimonianza che rende la Santa alessandrina estremamente vicina a tutta la categoria odontoiatrica, non soltanto nelle celebrazioni che ricorrono ogni 9 febbraio, ma anche nei fatti, come confermato dal compimento dell'ambizioso progetto di restauro della pala presente nella chiesa di San Bartolomeo a Scicli, in Sicilia, dove giaceva in un grave stato di degrado.
Il dipinto è riconosciuto come l'opera di maggiori dimensioni tra quelle dedicate a Santa Apollonia e grazie ad una iniziativa congiunta tra la Commissione Albo Odontoiatri, ANDI ed Oris Broker, che ha sostenuto i costi del restauro, ha potuto tornare allo splendore originale.
Particolarmente emozionante la cerimonia durante la quale è stato tolto il telo che copriva il dipinto appena restaurato, ricollocato nella sua sede naturale. L'evento si è svolto alla presenza del Vescovo di Ragusa, Mons. Salvatore Romeo, del Sindaco di Scicli, Mario Marino, del Presidente nazionale CAO, Raffaele Iandolo, del Vicepresidente nazionale ANDI, Corrado Bondi, di Angelo Tedeschi, Presidente CAO Ragusa e del Presidente di Oris Broker, Paolo Coprivez. ■

La presentazione del restauro ha seguito di pochi giorni un altro evento strettamente collegato da un denominatore comune: il "Premio Santa Apollonia", attribuito al Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda. La consegna del premio è avvenuta nel corso del XII Congresso Odontostomatologico del Mediterraneo, che si è svolto a Catania e durante il quale il Presidente CAO Catania e Vicepresidente della Sezione catanese ANDI, Gian Paolo Marcone, ha consegnato a Ghirlanda la scultura che rappresenta il volto della martire, sottolineando la motivazione del Premio, attribuito al Presidente ANDI in virtù "della sua volontà di essere libero e anticonformista, come persona, come professionista, come rappresentante di categoria", una convinzione ribadita dallo stesso Ghirlanda durante la cerimonia, tra l'emozione dei molti colleghi presenti.

...La libertà è un sentimento fondamentale. Parte dall'uomo: la libertà non si sceglie, è uno stato d'animo, una condizione mentale innata che si deve, tuttavia, coltivare e vivere ogni giorno, e quindi difendere, a partire dai piccoli gesti fino ad arrivare alle grandi cose quale, ad esempio, la nostra vita professionale e la sua rappresentanza. Essere rappresentanti di categoria spesso significa anche sentirsi soli, vittime di una solitudine legata, ad esempio, al mio desiderio di imprimere, nel ruolo di Presidente nazionale, un cambiamento alle vecchie consuetudini di ANDI.